

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Salse di Puianello sita nel comune di Maranello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona denominata Salse di Puianello ricadente nel comune di Maranello (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché rappresenta nell'ambito della provincia di Modena un'area di elevato contenuto naturalistico ed ambientale. La zona si trova sulla sommità della dorsale che separa la valle del torrente Tiepido da quella del torrente Traino, sulle propaggini meridionali del rilievo di poggio Serra, in corrispondenza di un piccolo pianoro costellato da una serie di stagni di dimensioni estremamente ridotte, e che comprende le località di Possessione e Le Salse.

Le Salse, la cui presenza caratterizza, in questa fascia Appenninica, varie località, sono costituite da bocche che eruttano fango caldo e salato misto ad idrocarburi e la cui peculiarità è data dall'estrema mobilità degli « spiragli » che appaiono, con la caratteristica forma di bocche a stagno e talora addirittura di fessure, per poi scomparire talvolta alla fine del ciclo eruttivo; ciclo che nel successivo apice dell'attività eruttiva può sgorgare anche in altra posizione in nuove bocche eruttive, creando pertanto una nutrita serie di crateri.

Nella Salsa di Puianello le bocche eruttive sono raggruppate in due nuclei principali separati da un piccolo gradino trasversale ma i tempi che intercorrono tra le successive eruzioni si sono fatti talmente lunghi da potersi affermare con certezza che queste siano al limite della completa estinzione.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: nord, strada comunale Serra; strada vicinale di collegamento tra detta strada e la strada provinciale Vandelli; est, strada provinciale Vandelli; sentiero che dal km 9,900 (c.a.) di suddetta strada discende ad est verso il torrente Traino; curva di livello 400 metri; sud, sentiero che segna il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni, dipartendosi verso est dalla strada provinciale 12; strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12; ovest, strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12 e che segna, per un tratto, il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni.

Considerato che:

la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che è pertanto, necessario ed urgente l'asseg-

gettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la normativa vigente prevede, per l'area in oggetto, destinazioni ad uso agricolo o di rimboschimento, senza prendere in debita considerazione la particolarità geologica costituita dalle « Salse » e quindi senza prevedere l'imposizione di vincoli ambientali che rendano certa la conservazione del paesaggio naturale e dei profili del terreno sottomettendo le attività agricole al rispetto di questo.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Salse di Puianello » ricadente nel comune di Maranello che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona denominata « Salse di Puianello », ricadente nel comune di Maranello (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: nord, strada comunale Serra; strada vicinale di collegamento tra detta strada e la strada provinciale Vandelli; est, strada provinciale Vandelli; sentiero che dal km 9,900 (c.a.) di suddetta strada discende ad est verso il torrente Traino; curva di livello 400 metri; sud, sentiero che segna il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni, dipartendosi verso est dalla strada provinciale 12; strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12; ovest, strada vicinale di collegamento tra la località Serra e la strada provinciale 12 e che segna, per un tratto, il confine tra i comuni di Maranello e Serramazzoni.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Maranello e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Vivaio, Parco Ducale e Poggio Castro sita nel comune di Pavullo nel Frignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Vivaio, del Parco Ducale e del Poggio Castro ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché si caratterizza, oltre che per la particolare orografia, per la presenza di emergenze di notevole interesse paesistico e storico ed architettonico, quali il Vivaio, il Palazzo Ducale con il relativo Parco e i ruderi di antiche fortificazioni sul colle di Poggio Castro.

La peculiarità di quest'area consiste in un sistema complesso di rilievi i cui versanti presentano praterie cespugliate ed arbusteti alternati da sistemi vallivi incisi dal corso di piccoli ruscelli e corsi d'acqua. Più precisamente si tratta di un'area collinare sub-montana situata sul versante ovest del bacino idrografico del fiume Panaro nei pressi dei limiti orientali dell'abitato di Pavullo.

Il territorio si caratterizza per la sua spiccata dualità geomorfologica rispetto alle aree circostanti; si tratta difatti di una zolla costituita da rocce calcareo-arenacee coerenti della formazione di Bismantova ed Antognola, circondata tutt'intorno da formazioni argillose.

Lo scenario costituito da quest'area collinare presenta scorsi di rara suggestione per chi proviene da Modena percorrendo la strada statale 12 appena prima di entrare nel centro abitato di Pavullo; a monte del

Palazzo Ducale, verso est, si estende il parco, ragguardevole esempio di giardino « all'italiana »; e nell'armonioso contrasto tra le geometrie del Parco e la vegetazione selvatica dell'intorno, spiccano alcuni esemplari di piante rare tra le quali non può essere omessa la menzione del « Pinone » enorme esemplare di cedro del Libano, catalogato ed annoverato tra le più belle piante del territorio nazionale.

L'apice di questi rilievi, Poggio Castro, è inoltre punto di vista privilegiato per poter comprendere l'antico sistema difensivo del Frignano incentrato sulle varie sedi del castello principale (castello di valle) e sulla corona di castelli e fortificazioni periferiche con torri segnalistiche collocate nei punti di maggior importanza strategica.

All'interno dell'area proposta si segnala, inoltre, la presenza del « Vivaio »: si tratta di una particella sperimentale impiantata dall'Università di Firenze nel 1940, che conserva esemplari di piante di grande interesse per i cultori di botanica, e fra queste si distingue, inconfondibile, la presenza di 11 esemplari di sequoie giganti (*Welingtonia Gigante*).

Tutta l'area sopra descritta è compresa nelle « Proposte di Parchi regionali e riserve naturali in Emilia Romagna » dell'Unione Regionale delle Bonifiche per l'Emilia Romagna ed è individuata nel censimento dei beni naturali della regione Emilia Romagna come area di elevato contenuto naturalistico della provincia di Modena.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata;

a nord: strada comunale Crocetta da strada statale 12 a poco oltre la località Crocetta;

a est: sentiero che dalla strada comunale Crocetta si dirige verso la località Camponovo, compreso il tratto di percorso che dalla fine del sentiero medesimo si unisce in linea retta con l'altro sentiero che conduce alla località di Camponovo;

a sud: strada comunale da Pavullo ad Iddiano fino al centro abitato di Pavullo (viale Martiri);

a ovest: via Marchiani; rio Cogorno; via Repubblica di Montefiorino; confine nord del Parco Ducale; limite esterno dell'abitato fino alla località la Campana.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

L'attuale normativa del piano regolatore generale del comune di Pavullo è sostanzialmente rispettosa del sistema « integrato » costituito dal Vivaio, dal Parco Ducale e dal rilievo di Poggio Castro, per i quali si prevedono, giustamente, destinazioni d'uso a verde pubblico e a zona agricola di rispetto ambientale; tuttavia sono in previsione, per l'area in questione, attrezzature di servizio per la ricreazione ed il tempo libero ed insediamenti turistico-residenziali connessi ad impianti sportivi che, se realizzati, introdurrebbero grave pregiudizio all'integrità ambientale del sito;